



COMUNE DI MERCATO SARACENO

Provincia di Forlì Cesena
Settore Segreteria – Affari Generali
☎

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO A COOPERATIVE SOCIALI DI SERVIZI CHE PREVEDONO L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOMME STABILITE DALLE DIRETTIVE COMUNITARIE

*Approvato con deliberazione di C.C n. 54 del 28/05/2010
Modificato con deliberazione di C.C. n. 84 del 19/12/2013*

Art.1

- Finalità del Regolamento -

- 1.1 Nell'ambito di un complesso di iniziative volte a favorire la crescita dell'occupazione, il Comune di Mercato Saraceno, attraverso i contratti per la fornitura dei servizi, promuove l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate utilizzando lo strumento delle convenzioni con cooperative ai sensi dell'art.5, legge 381/1991.
- 1.2 In tale quadro, il presente regolamento, disciplina l'affidamento a cooperative sociali di servizi che prevedono l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate il cui importo, stimato al netto dell'IVA, sia inferiore alle somme stabilite dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici.

Art.2

- Individuazione dei servizi -

- 2.1. I settori comunali che intendono stipulare convenzioni con le cooperative in oggetto, individuano annualmente in sede di relazione previsionale e programmatica un elenco di servizi da affidare a cooperative sociali di tipo B, con relativa previsione di spesa.
- 2.2. Ciascun settore riceve, istruisce e valuta proposte di cooperative sociali indicanti gli ambiti in cui stipulare le suddette convenzioni verificandone le potenzialità, in ordine all'inserimento di persone svantaggiate, con i Servizi Sociali del Comune.
- 2.3. Possono essere affidate a cooperative sociali forniture di servizi che presentino uno dei seguenti connotati:
 - alta incidenza di manodopera;
 - mansioni e/o caratteristiche del lavoro adatte ad alcune tipologie di persone svantaggiate, anche sotto il profilo delle possibilità di qualificazione professionale;
 - idoneità a consentire l'ingresso, lo sviluppo e la permanenza nel mercato della cooperativa sociale affidataria.
- 2.4. La durata delle convenzioni, compatibilmente con la tipologia dei servizi oggetto delle stesse, sarà di durata triennale.

Art.3

- Individuazione delle cooperative sociali da interpellare -

- 3.1. La Determinazione a contrattare, deve richiamare il presente regolamento e deve contenere:
 - la causa e l'oggetto esatto del servizio;
 - l'ammontare presunto della spesa ed i mezzi di bilancio per farvi fronte;
 - l'individuazione delle cooperative sociali da invitare, assicurando la maggior concorrenza e trasparenza consentite dalle condizioni di mercato.Deve altresì approvare apposito capitolato/disciplinare/specifiche della prestazione, nonché testo della convenzione sulla base dello schema - tipo regionale, appositamente integrato per il servizio.
Dovranno essere altresì previste e rispettate le norme vigenti relative ai rapporti di lavoro, alle certificazioni previste per i pagamenti e alla sicurezza.
- 3.2. I settori inviano la richiesta di offerta ad almeno cinque cooperative sociali di tipo B; in possesso dei seguenti requisiti:
 - iscrizione all'albo della Regione Emilia Romagna;
 - oggetto sociale conforme alla natura del servizio ed esperienza nell'esecuzione delle prestazioni;
- 3.3. E' possibile interpellare un' unica cooperativa sociale qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- il valore dei servizi non superiori € 80.000,00;
- la fornitura di servizi sia attinenti ad uno specifico progetto realizzato dal Comune in collaborazione con la cooperativa stessa e ne sia pertanto condivisa la titolarità.

Art.4

- Elementi della richiesta di offerta e condizioni di ammissione alla gara -

- 4.1. La richiesta di preventivi – offerta (lettera d’invito) dovrà contenere, oltre ai requisiti di ammissione e alle modalità di espletamento della gara:
 - a) l’oggetto e la durata della prestazione;
 - b) il riferimento al capitolato/disciplinare ed alla convenzione;
 - c) il prezzo base nonché i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con eventuali sub – criteri, pesi e punteggi;
 - d) la capacità tecnica e professionale attestata dal volume d’affari conseguiti nell’ultimo triennio nello svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto della gara in misura pari o superiore a quello posto a base d’asta.
- 4.2. Il legale rappresentante della cooperativa sociale invitata attesta sotto la propria responsabilità l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art.38 D.Legs.163/2006 e la presenza dei requisiti di ammissione indicati nella richiesta di offerta. La documentazione comprovante la sussistenza di tali condizioni è acquisita prima della Determina di affidamento.
- 4.3. La cooperativa fornisce, qualora previsto nella lettera di invito, come requisito:
 - documentazione probatoria relativa all’osservanza degli adempimenti e delle misure previste da Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche integrazioni;
 - la dichiarazione relativa al Contratto di lavoro con particolare riferimento all’applicazione del salario reale;
 - eventuali dichiarazioni di positiva collaborazione con enti pubblici in ordine alle potenzialità operative all’impresa.
 - documentazione relativa alla positiva valutazione di inserimenti lavorativi effettuati.
 - altra documentazione dimostrativa necessaria.
- 4.4. Per quanto non previsto specificatamente nel presente Regolamento si applica quanto previsto nel Regolamento per l’Acquisizione di Beni e Servizi in Economia e nelle norme ivi richiamate.

Art.5

- Contenuto delle offerte relativamente al progetto sociale ed alle potenzialità operative della coop.va -

- 5.1. Le offerte contengono, in ordine al progetto sociale, le seguenti indicazioni:
 - numero, Curriculum nominativo e residenza dei soggetti da inserire;
 - organigramma sociale e il collegamento tra le figure;
 - obiettivi perseguiti con l’inserimento lavorativo e modalità organizzative per il loro raggiungimento;
 - durata degli inserimenti;
 - in riferimento ai lavoratori inseriti, modalità di organizzazione del lavoro, sistema di gestione delle risorse umane a monte ore complessivo;
 - mansioni e condizioni contrattuali dei lavoratori inseriti (tipo di contratto, livello, regime previdenziale, monte ore complessivo per le forniture di beni e settimanale per le forniture di servizi e per l’esecuzione dei lavori);
 - metodologia applicata nelle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori inseriti;
 - metodologia di accompagnamento delle persone inserite durante lo svolgimento lavoro (...presenza del tutor...ecc);

- metodologia adottata dall'azienda per il contenimento del turnover del personale;
 - numero e qualità delle attrezzature tecniche messe a disposizione dei lavoratori inseriti in esclusivo riferimento al servizio erogato;
 - percorsi formativi, con l'indicazione degli obiettivi perseguiti;
 - referenti dell'inserimento lavorativo, con relativi curricula;
 - soluzione per garantire la continuità del rapporto di lavoro e l'eventuale raccordo con altre realtà;
 - riferimento al servizio erogato;
 - eventuali progetti innovativi interni predisposti e sistemi di autovalutazione e controllo;
 - occasioni di integrazione sociale offerte alle persone inserite;
- 5.2. Nel caso in cui, per la fornitura del servizio richiesto dall'Amministrazione, non si effettuino nuovi inserimenti, ma si ampli l'orario di lavoro di persone svantaggiate già inserite, senza superare i limiti di orario previsti dal contratto nazionale di riferimento, l'offerta è corredata da una relazione illustrante lo stato di attuazione del progetto di inserimento individuale relativamente alle persone interessate.
- 5.3. L'offerta può essere presentata da imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o da consorzi. In tal caso essa contiene specificazioni in ordine al progetto sociale ed alle potenzialità operative di ciascuna impresa, nonché l'individuazione della quota parte di attività svolta da ciascuna.

Art.6

- Valutazione del progetto sociale e delle potenzialità operative della cooperativa responsabile -

- 6.1. Per la valutazione del progetto sociale e delle potenzialità operative della cooperativa il Responsabile procedente può avvalersi della consulenza di un esperto in inserimenti lavorativi designato dal dirigente dei servizi sociali che, in tal caso, farà parte della Commissione giudicatrice.

Art.7

- Subappalto -

- 7.1. La cooperativa sociale può subappaltare anche ad imprese ordinarie lo svolgimento di attività a scarsa incidenza occupazionale che comportano l'uso di macchinari o attrezzature di particolare complessità, purché il valore di tali attività non superi il limite del 10% dell'importo complessivo della convenzione, e secondo quanto previsto dall'Art. 118 del D.Lgs. n.163/2006.
- 7.2. Il subappalto è subordinato:
- a specifica dichiarazione, nell'ambito dell'offerta, da parte della Coop.va Sociale dell'attività che si potrebbe subappaltare;
 - preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

Art.8

- Inquadramento persone svantaggiate -

- 8.1. La cooperativa aggiudicataria può inquadrare le persone inserite come soci lavoratori purché lo statuto od il regolamento prevedano:
- condizioni retributive e previdenziali non peggiorative al contratto nazionale applicato ai lavoratori dipendenti (nel caso in cui la cooperativa contempli il solo inquadramento attraverso patti societari, le condizioni retributive e previdenziali non possono essere peggiorative rispetto a quelle previste dal contratto nazionale delle cooperative sociali. I titolari di borse di lavoro, i lavoratori in formazione e gli studenti in tirocinio, i volontari o comunque coloro che prestano la loro attività alla cooperativa o all'ente a titolo gratuito

sono da considerarsi apporto aggiuntivo e non sostitutivo dei lavoratori addetti al servizio);

- condizioni retributive e previdenziali non peggiorative sia rispetto al CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio – sanitario, assistenziale educativo e di inserimento, che del Contratto collettivo territoriale di II° livello previsto dall'Art.10 del CCNL e in vigore per la provincia di Forlì - Cesena;
- che il mancato pagamento di tasse di ammissione e la mancata sottoscrizione di quote sociali eccedenti il minimo previsto per le società cooperative non possano costituire causa di risoluzione del rapporto.

8.2. L'ente appaltante si impegna a valutare, anche in corso di contratto, eventuali aggiornamenti del CCNL di comparto.

Art.9

- Criteri di valutazione del progetto sociale -

- 9.1. Il contratto è stipulato con l'impresa che abbia presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto che al progetto sociale (qualità) dovrà essere attribuito un valore non inferiore 50% del punteggio complessivo;
- 9.2. La valutazione del progetto sociale è effettuata sulla base dei seguenti elementi:
- a. incidenza occupazionale relativamente ai soggetti di cui l'art.1 del presente regolamento;
 - b. organizzazione di inserimento lavorativo ed eventuale continuità del medesimo;
 - c. organizzazione del lavoro e sistema di gestione delle risorse umane;
 - d. curricula dei responsabili degli inserimenti lavorativi e potenzialità operative, in riferimento al progetto sociale, dell'impresa;
 - e. occasioni di integrazione sociale complessiva offerte alle persone inserite.

Art.10

- Monitoraggio degli inserimenti -

- 10.1 Il Responsabile del Settore preposto opera un costante monitoraggio delle persone inserite, contribuendo ad indicare nei capitolati, tra le categorie di cui all'art. 1, quelle destinatarie di specifici interventi, al fine di:
- garantire che si realizzi annualmente in tutte le tipologie di imprese un equilibrato inserimento delle diverse categorie di soggetti svantaggiati;
 - garantire che si realizzi annualmente in tutte le tipologie di imprese l'inserimento di persone con disabilità di tipo intellettuale, fisico, psichico e sensoriale con limitata autonomia;
 - offrire adeguate risposte a specifiche situazioni di emergenza occupazionale;
 - assicurare la corrispondenza tra le mansioni da svolgere e le capacità professionali dei soggetti da inserire.
- 10.2. La violazione dell'obbligo di inserire i soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 5 comporta la risoluzione del contratto.
- 10.3. Su richiesta del Settore appaltante, l'impresa aggiudicataria fornisce la documentazione DURC.
- 10.4. La violazione degli altri obblighi relativi alla realizzazione del progetto sociale comporta l'applicazione di una penale da determinarsi ad opera del Dirigente del settore interessato, nella misura non inferiore al 2‰ (due per mille) e non superiore al 2% dell'importo del contratto.
- 10.5. L'aggiudicatario è tenuto al rispetto della Legge n.68 del 12 Marzo 1999 e s.m.i. Le penalità indicate nei commi precedenti si applicano anche in caso di violazione di tale disciplina accertata dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale.